

dossier

28 dicembre 2020

LEGGE DI BILANCIO 2021

*Profili di interesse della
Commissione Affari costituzionali
(edizione provvisoria)*

A.S. n. 2054

 Senato
della Repubblica

 Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 323/5/0/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 382/5/0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2020/2022, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal *dossier* generale sul disegno di legge in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INTRODUZIONE:

LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segna la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché ora viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento. La Sezione II, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Articolo 1, comma 26 *(Sostegno a genitori in caso di morte del figlio)*

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione incrementa il Fondo per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio di **500.000 euro per l'anno 2021**, da destinare al finanziamento delle **associazioni** le quali svolgano **attività di assistenza psicologica o psico-sociologica a favore dei genitori** che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della **morte del figlio**.

Articolo 1, comma 156 *(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)*

Introdotta dalla Camera dei deputati, questo comma prevede che per garantire le attività volte all'**inclusione sociale delle persone con disabilità** (ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dalla legge n. 18 del 2009), sia integrato di **ulteriori 400.000 euro** per l'anno 2021 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 337 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Quest'ultimo ha autorizzato la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, onde garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus.

Articolo 1, commi 276 e 277
***(Istituzione del Fondo per il sostegno
della parità salariale di genere)***

Benché non di competenza della Commissione Affari costituzionali (bensì della Commissioni Lavoro) può ricordarsi, introdotta dalla Camera dei deputati, questa previsione, la quale istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo per il sostegno della parità salariale di genere**.

Nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – si intende finanziare interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della **parità salariale di genere** e delle **pari opportunità sui luoghi di lavoro**.

Articolo 1, commi 341-344
***(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità
alla vita democratica)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, questo novero di commi - attinenti invero a materia che si direbbe in alcune sue parti ordinamentale - prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un **Fondo** da destinare alla Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di una **piattaforma per la raccolta delle firme digitali** ai fini degli adempimenti necessari per la **richiesta di referendum** ai sensi dell'art. 8 della legge n. 352 del 1970.

Secondo quanto evidenziato al comma 341 la norma ha l'obiettivo di "contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle *persone con disabilità* e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica".

La dotazione del fondo è **di 100.000 euro** all'anno a decorrere del 2021 (comma 342).

Il termine per l'entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissato al 31 dicembre 2021 (comma 343).

Si prevede (al comma 344) che a partire dal 1° gennaio 2022 per le richieste di *referendum*, la **raccolta**, tramite la piattaforma, delle **sottoscrizioni** e dei dati (di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 352 del 1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa

avvenire in **forma digitale** ovvero con le modalità previste dal Codice per l'amministrazione digitale (CAD, il quale prevede - all'art. 20, comma 1-*bis* - i seguenti casi in cui un documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta: quando vi sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; quando sia formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore).

L'articolo 8 della legge n. 352 del 1970, richiamata dalla norma, fa espresso riferimento alle richieste di **referendum costituzionale** ma la disposizione si applica anche al **referendum abrogativo** in virtù del rinvio operato dall'articolo 40 della medesima legge 352 (che dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo precedente).

Il testo vigente della legge n. 352 del 1970 stabilisce che la richiesta di *referendum* sia effettuata con la firma di 500.000 elettori **apposta su fogli** recanti il testo della richiesta di referendum e che le sottoscrizioni debbano essere autenticate dai soggetti previsti dalla legge (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.).

La nuova previsione qui introdotta, oltre a consentirne la raccolta digitale, dispone che le sottoscrizioni per i *referendum* tramite firma digitale siano **esentate** dall'**autenticazione** del pubblico ufficiale (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.) come previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 352 del 1970 per le firme apposte su fogli cartacei.

Articolo 1, commi 351-353

(Misure per Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo della polizia penitenziaria)

La disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, autorizza le seguenti spese, al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica **per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021** (per il periodo immediatamente precedente dispone l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, quale lì inserito in sede di conversione):

- **40.762.392** euro per il pagamento delle **indennità di ordine pubblico** del personale delle **Forze di polizia** e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle **polizie locali**;
- **11.478.200** per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale delle **Forze di polizia**;
- **2.633.971** per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale dei **vigili del fuoco**;
- **1.454.565** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale appartenente al **Corpo di polizia penitenziaria**.

Articolo 1, commi 354 e 355

(Risorse per personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione **incrementa di 10 milioni** dal 2021 il **Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno**, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale.

Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021.

Viene incrementata anche l'**indennità di amministrazione spettante al medesimo personale**, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, di ulteriori **5 milioni** a decorrere dal 2021.

Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019.

Articolo 1, commi 367 e 368

(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

È prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica per le politiche in favore delle persone con **disabilità**, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'**Osservatorio nazionale** sulle condizioni delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009) e

dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (di cui al d.P.C.m. 21 ottobre 2019).

Gli oneri della proroga - **700.000 euro annui**, per i compensi degli esperti (fino ad un massimo di dieci) - sono a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, comma 369
(Contributo all'Unione italiana dei ciechi ed ipovedenti)

Introdotta dalla Camera dei deputati, destina un contributo di **1 milione per l'anno 2021 all'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti.**

Si tratta di un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione.

L'associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l'INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.

Articolo 1, comma 370
***(Sostegno all'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordi)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, destina un contributo di **1 milione per l'anno 2021 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.**

Si tratta dell'ente nazionale preposto alla protezione e l'assistenza dei sordi in Italia nonché associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale (con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2002).

La sua missione è l'integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Ai sensi della legge n. 889 del 1942 è stato eretto ad ente morale e della legge n. 698 del 1950 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Articolo 1, commi 373 e 374
(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti)

Sono dettate novelle alla legge n. 96 del 1955 circa provvidenza a favore dei **perseguitati politici antifascisti** e dei **perseguitati per motivi razziali**.

Il **comma 373** detta novelle alla legge n. 96 del 1955, recante "Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".

In particolare, incide sull'articolo 1 di quella legge.

Quest'ultimo ha previsto l'attribuzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a carico del bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento.

Ed ha tipizzato, per tale fattispecie, le cause di perdita di capacità lavorativa, cui consegua la concessione del beneficio⁴.

Così come ha disposto l'attribuzione di un assegno di pari misura, per le medesime cause, se la persecuzione sia stata dettata da motivi di ordine razziale, dopo il 7 luglio 1938.

Ebbene, su tale impianto normativo il comma in esame incide per alcuni riguardi.

Agisce sul termine (riferito alla persecuzione politica fascista) dell'8 settembre 1943, sostituendo ad esso quello del 25 aprile 1945 (anniversario della liberazione, prevede la legge sulle ricorrenze festive n. 260 del 1949).

Inoltre modifica - in senso estensivo del beneficio - previsioni relative alle cause della perdita di capacità lavorativa.

La legge del 1955 vi annovera (all'art. 1, co. 2, lettera b)) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in

⁴ La legge n. 932 del 1980 ("Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali") peraltro ammette (all'articolo 3, modificativo dell'articolo 4 della legge n. 261 del 1967) a godere dell'assegno di benemerenzza anche chi abbia raggiunto il limite di età pensionabile, senza che abbia riportato una perdita della capacità lavorativa.

dipendenza dell'attività politica antifascista, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, "*quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato*".

La novella sopprime quel riferimento alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata (ossia le parole riportate in corsivo).

Ancora, la legge annovera (all'art. 1, co. 2, lettera *d*) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, *che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno*.

La novella sopprime la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno (parole in corsivo).

Inoltre la legge del 1955 riconosce la provvidenza ai cittadini italiani i quali abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità sopra ricordate per la persecuzione politica (dunque una determinata perdita di capacità lavorativa conseguente a determinata tipologia di fatti persecutori).

La novella fa venir meno questo 'parallelismo' in ordine alle due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale. Le condizioni sopra ricordate (nonché le altre cause di perdita della capacità lavorativa, enumerate dalla legge e qui non modificate) sono mantenute (con le modificazioni sopra dette) per la persecuzione politica, vengono meno per la persecuzione razziale.

Tale l'effetto della novella, soppressiva delle parole riportate in corsivo entro il seguente periodo (art. 1, comma 3 della legge n. 96): "un assegno nella stessa misura sarà attribuito, *nelle identiche ipotesi*, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale".

Connessa a tale modificazione, infine, è altra novella, introduttiva di un terzo comma entro questo articolo 1 della legge n. 96 del 1955.

Essa prevede che nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, si presumono, salvo prova contraria.

L'insieme di tali modifiche relative al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 1955, è previsto - dal **comma 374** - decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Non vi è titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

La legge n. 96 del 1955, approvata nel corso della II legislatura, discese dal disegno di legge A.S. n. 101, sottoscritto dai senatori Terracini, Amadeo, Benedetti, Carmagnola, L.C. Caron, Cerabona, Grammatico, Jannuzzi, A. Merlin, Nacucchi, Nasi, Pannullo, Perrier, Smith, Spallicci, Zanotti Bianco. Riproduceva, salvo lievi mutamenti formali, il testo di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura (la cui cessazione ne aveva interrotto l'iter).

Il riferimento alla data del 7 luglio 1938 (di una settimana successiva, il 14 luglio 1938, fu la pubblicazione su "Il Giornale d'Italia" del cd. Manifesto della razza, preannuncio della legislazione razziale fascista) conseguiva all'approvazione in Assemblea del Senato, nella seduta del 20 dicembre 1954, di un ordine del giorno presentato da Umberto Merlin, De Bosio, Sartori, a seguito del quale il disegno di legge tornò in Commissione per una conseguente riformulazione, infine approvata dall'Assemblea il 21 dicembre 1954, e di lì trasmessa alla Camera dei deputati.

Le disposizioni della legge n. 96 del 1955 - la quale equipara persecuzione politica e persecuzione razziale quanto a tipizzazione degli atti persecutori, pur nella diversità di situazioni lesive (posto che "la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la 'persecuzione dei diritti', sulla quale si innesterà, poi la 'persecuzione delle vite'": così la sentenza n. 268 del 1998 della Corte costituzionale)⁵ - hanno registrato talune incertezze in sede di applicazione (tanto che si sono succedute apposite Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio, per approfondire la materia).

Diversità di orientamenti interpretativi tra il vaglio amministrativo delle richieste di beneficio ed il successivo giudizio contabile (nonché all'interno della stessa giurisprudenza contabile) sono emerse specie riguardo agli atti di persecuzione razziale, che il mero dettato della legge del 1955 pare configurare in modo più circoscritto rispetto alla persecutorietà ed efferata violenza morale pur insita in alcuni provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esclusione dalla scuola frequentata). Altro profilo dibattuto è se l'istante debba provare o meno l'atto di violenza subito con l'applicazione ai suoi danni delle normative razziali.

⁵ La sentenza n. 268 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che della Commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici previsti da quella legge, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Le disposizioni del presente disegno di legge di bilancio (sulla falsariga di proposte elaborate dalla Commissione di studio ultima ricordata) mirano a por fine a tale diversità di orientamenti applicativi.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima la possibile estensione della platea dei beneficiari diretti della provvidenza in duecento persone - cui si aggiungono orfani e vedove a particolari condizioni (tenuto conto dei parametri definiti dagli articoli 45 e 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, il quale reca il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

Essa quantifica l'onere di spesa conseguente alle disposizioni in complessivi 2,5 milioni di euro annui, dal 2021 (al 2025; negli anni successivi, è previsto un progressivo decremento).

Articolo 1, comma 402
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

Introdotta dalla Camera dei deputati, incrementa di **1 milione** a decorrere **dal 2021** gli stanziamenti del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** (di cui alla legge n. 108 del 1996).

Sono risorse da destinare ai soggetti maggiormente a rischio di usura.

Articolo 1, comma 412
(Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

Prevede che l'importo di **40 milioni** (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia **destinato**, nell'esercizio 2020, al **Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate** (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei **territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Articolo 1, comma 413

(Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da Covid-19)

Dispone che l'importo di **40 milioni** (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Tali fondi mirano ad elevare le risorse destinate alla **remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario** (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) **direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica** determinata dal diffondersi del virus Covid-19.

L'importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome, secondo i criteri con cui siano stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge n. 18.

Articolo 1, commi 531-533

(Borse di studio)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio un **Fondo** - con una dotazione di **300.000 euro per l'anno 2021**, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica - **per finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi** (3.000 euro ciascuna), per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

Questo, "al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico".

I progetti di studio e di ricerca sono definiti "anche in collaborazione con le istituzioni universitarie". Concernono temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla

misurazione e valutazione della *performance*, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.

I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca), che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione.

I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

Articolo 1, comma 544 ***(Contributo al Censis)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione autorizza un contributo di **300.000 euro per l'anno 2021** a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali (CENSIS), per la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.

Articolo 1, comma 572 ***(Consiglio nazionale dei giovani)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, incrementa di **400 mila euro per l'anno 2021** la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività del **Consiglio nazionale dei giovani**.

Quest'ultimo è stato istituito e disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 470-477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.

Esso è stato rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 dall'articolo 1, comma 278 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 1, commi 620 e 621
***(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
Piattaforma per il tracciamento dei contatti)***

Si prevede:

- che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche in tutto o in parte le risorse del **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**. Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo. Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020, dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Tali decreti individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell'articolo 239 citato - il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche;
- che sia attribuito - per l'anno 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione ed il funzionamento della **piattaforma per il tracciamento dei contatti** ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 1, comma 622
(Indennità di architettura e di gestione operativa dello SPID)

Introdotta dalla Camera dei deputati, dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (**SPID**) di una **indennità di architettura e di gestione operativa del sistema** nel limite massimo di spesa di **1 milione per l'anno 2021**.

La disposizione mira alla sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), per dare attuazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni'), onde far fronte ad un incremento

significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema (si ricorda che in base a quella disposizione del decreto-legge n. 76, le pubbliche amministrazioni dal 28 febbraio 2021 hanno divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi).

La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima norma, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Nel contempo si rinvia ad un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi.

Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all'Agid da parte delle singole PA del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico. Il decreto è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Articolo 1, commi 623-625 ***(Kit digitalizzazione)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, questa novero di disposizioni prevede - al fine di ridurre il divario digitale - la **concessione**, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un **dispositivo mobile in comodato gratuito** dotato di connettività per un anno o di un **bonus** di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità (comma 623).

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto

di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Può essere concesso un telefono ad **un solo soggetto per nucleo familiare** e nel limite complessivo di **spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021**.

A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (comma 624).

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con **decreto del Presidente del Consiglio** o con **decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** (comma 625).

Articolo 1, commi 645 e 646 *(Iniziativa per il Giubileo 2025)*

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione autorizza la spesa di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**, per il coordinamento, attraverso un apposito 'tavolo' istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del **Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025**.

Il **tavolo**, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale, nonché da due senatori e da due deputati designati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, sentiti i gruppi parlamentari.

Il tavolo definisce gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

La realizzazione degli interventi realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel **territorio della Santa Sede** e almeno parzialmente di sua proprietà, è subordinata alla definizione consensuale (mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano), delle modalità per la loro attuazione.

Articolo 1, comma 690
(Insularità siciliana)

Introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che **entro il 30 giugno 2021** la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana **determini i costi scaturenti dalla condizione di insularità**. La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla regione.

Articolo 1, comma 713
(Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

Introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, onde prorogare - dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 - la possibilità per i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 1, commi 795 e 796
(Risorse per i Comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo**, con una dotazione di **5 milioni per l'anno 2021**, destinato ad erogare contributi in favore dei **Comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori**.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'interno (di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali) da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi (anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa).

Articolo 1, comma 832

(Interventi per assicurare le funzioni dei piccoli Comuni)

Introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei **piccoli Comuni con meno di 500 abitanti**, con una dotazione di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Fondo è destinato a **supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale** per i Comuni che abbiano percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia.

I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021.

Articolo 1, comma 843

(Incremento del Fondo per i Comuni in dissesto finanziario)

Introdotta dalla Camera dei deputati, rfinanzia con **10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario**, istituito dall'articolo 106-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 844 e 845

(Rifinanziamento del Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione rifinanzia, con **5 milioni di euro per il 2021**, il **Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario**, istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020.

Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di **interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri**.

Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai Comuni entro il 31 dicembre 2020.

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Articolo 1, commi 877-879 *(Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Si autorizza l'**assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

Queste nuove assunzioni sono 'scaglionate', un terzo per ciascun anno.

Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.

Finalità è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato).

Per la spesa connessa alla 'macchina' organizzativa di tale reclutamento, è autorizzata la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto).

Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.

Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, è autorizzata **una spesa che 'a regime' ammonta a circa 32-33 milioni di euro.**

La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale.

Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioni è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.

Articolo 1, commi 880 e 881

(Assunzioni di personale non dirigenziale Ministero dell'interno)

Si autorizza per il 2021 il **Ministero dell'interno** ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di **250 unità** di personale di livello **non dirigenziale**, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

Il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda.

Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva.

Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possano essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero possa procedere alle assunzioni non prima del 1° dicembre 2021.

Gli **oneri** derivanti dalle assunzioni del Ministero dell'interno sono quantificati in: 778.073 euro per l'anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali; 9.336.880 euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 1, commi 901-906
***(Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
Centro di formazione territoriale de L'Aquila;
inquadramento nel ruolo degli elisoccorritori;
spese sanitarie)***

Introdotta dalla Camera dei deputati, questa novero di commi prevede l'istituzione del **Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 (comma 901).

Il Centro ha la funzione di concorrere all'**attuazione delle politiche di formazione** dei Vigili del Fuoco anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale (comma 902).

Il Centro utilizzerà **unità immobiliari** di proprietà del Comune dell'Aquila individuate con apposita **convenzione**, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il Comune dell'Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima (comma 903).

Gli oneri conseguenti all'istituzione del Centro sono pari a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 904).

Il **comma 905** riguarda l'**inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori**. Prevede che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, sia inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non già fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: decreto legislativo n. 217 del 2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in **soprannumero riassorbibile** con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del decreto legislativo n. 217 citato). Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio.

Il **comma 906** dispone l'**anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie** sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi.

Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo.

Articolo 1, commi 955-958

(Poli territoriali avanzati - ed abrogazione di disposizioni circa il controllo degli accessi dei pubblici dipendenti)

Si istituiscono i **Poli territoriali avanzati** in ogni Regione per lo **svolgimento decentrato dei concorsi pubblici** e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo anche degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Inoltre, **vengono abrogate** alcune delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2019 (suo articolo 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all'introduzione di sistemi di **verifica biometrica dell'identità** e di **videosorveglianza degli accessi** per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio, per le finalità della disposizione in commento.

Si tratta delle risorse disponibili in conto residui attualmente destinate all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 59 del 2016), che sono abrogate.

I richiamati commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 avevano previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi erano esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre erano inclusi i dirigenti (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).

Articolo 1, commi 984-988
***(Piano quinquennale per le assunzioni
di personale delle Forze di polizia)***

Si prevede un piano per l'**assunzione straordinaria** di un contingente di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la **Polizia di Stato** e l'Arma dei carabinieri.

Complessivamente si autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede **non prima del 1° ottobre di ciascun anno** entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità e secondo i seguenti **contingenti massimi**:

- a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- b) 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- c) 1160 unità per l'anno **2023**, di cui **300 della Polizia di Stato**, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- d) 1160 unità per l'anno **2024**, di cui **200 della Polizia di Stato**, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- e) 915 unità per l'anno **2025**, di cui **100 della Polizia di Stato**, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

Inoltre si autorizza - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto - un **onere finanziario** da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno (pari a: 4.116.000 euro per l'anno 2021; 2.590.800 per l'anno 2022; 7.510.280 per l'anno 2023; 7.422.830 per l'anno 2024; euro 5.915.870 per l'anno 2025).

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati

concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

Articolo 1, comma 993 e 994
(Misure in favore del personale della polizia locale)

Introdotta dalla Camera dei deputati, le disposizioni prevedono:

- che per l'anno 2021 non siano computate ai fini delle limitazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 le **maggiori spese di personale** sostenute, rispetto all'anno 2019, per i **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale** dei Comuni, Città metropolitane e unioni dei Comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio;
- che anche per il **2021** (come già per il 2020 secondo quanto previsto dall'articolo 115, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020) le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, **non siano soggette ai limiti del trattamento accessorio** vigenti (previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 1, comma 995
(Fondo per la riforma della polizia della polizia locale)

Introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo**, con una dotazione di **20 milioni a decorrere dall'anno 2022**, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla **riforma della polizia locale** e disposti con appositi provvedimenti normativi.

Articolo 1, comma 996

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

Si istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei **servizi esterni** ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

Articolo 1, comma 1024

('Strade sicure')

Il comma 1023 dispone l'ulteriore proroga del contingente di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure".

Il comma 1024 autorizza - per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - la spesa di 2,47 milioni per il personale delle **Forze di Polizia** che concorre, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (cfr. articolo 24, comma 75 del decreto legge n. 78 del 2009).

Articolo 1, comma 1027

(Integrazione di Fondo a disposizione del Ministro dell'interno)

Incrementa di **6 milioni di euro** a decorrere dal 2021 il **Fondo** da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad **eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi**, iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

Tale Fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è stato incrementato, da ultimo, dall'art. 12-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 53 del 2019. L'incremento lì previsto era di 4,5 milioni per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, di 7 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Articolo 1, commi 1028 e 1029

(Disposizioni a favore di personale del Ministero dell'interno)

Introdotta dalla Camera dei deputati, queste disposizioni recano misure in favore intanto del **personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno**.

A tal fine si autorizza lo stanziamento di **1.200.000 euro a decorrere dal 2021** in favore del Fondo **retribuzione** di posizione e di risultato del personale dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno.

Inoltre, a fini di perequazione del trattamento economico del personale della **carriera prefettizia** a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, viene previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano **incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9.000.000 euro**.

Articolo 1, comma 1032 e 1033

(Funzionalità del Ministero dell'interno)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la disposizione istituisce un **Fondo per la funzionalità del Ministero dell'interno** (nello stato di previsione del medesimo dicastero) con una dotazione di **1 milione per l'anno 2021**, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981.

A partire dal 2022, il Fondo è alimentato con una quota, pari al cinque per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata.

Articolo 1, commi 1134-1139

(Fondo di contrasto alla discriminazione di genere)

Introdotta dalla Camera dei deputati, questo insieme di previsioni istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e **contrasto alle forme di violenza**

e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità.

Destinatarie delle risorse del Fondo sono le **associazioni del Terzo settore** che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.

Il Fondo è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.

Le amministrazioni competenti concedono a queste associazioni in comodato d'uso gratuito **beni immobili** rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.

Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di marzo di ciascun anno. Medesima scansione temporale ha la determinazione della ripartizione, con decreto del Ministro delle pari opportunità (o, se non sia stato nominato, del Presidente del Consiglio).

Articolo 1, comma 1150
(Clausola di salvaguardia)

Introdotta dalla Camera dei deputati, la **clausola di salvaguardia** in favore delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dispone che le disposizioni della legge di bilancio 2021 si applichino loro **compatibilmente con i rispettivi Statuti** e le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Si ricorda che secondo quanto evidenziato dalle pronunce della Corte costituzionale, la clausola di salvaguardia svolge una funzione di "generale limite" per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con i relativi statuti e le norme di attuazione (tra le molte, cfr. le sentenze n. 31 del 2016, n. 125 del 2017).

Il disegno di legge di bilancio inoltre reca le **Tabelle A e B**, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale per i singoli Ministeri.

Queste le poste riferite al Ministero dell'interno:

TABELLA A:

13,835 milioni per il 2021;
7,298 milioni per il 2020;
12,298 milioni per il 2023.

TABELLA B:

25 milioni per il 2021;
35 milioni per il 2022;
40 milioni per il 2023.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese **finali** in termini di **competenza** pari a:

30.039,9 milioni per il 2021;

29.097,6 milioni per il 2022;

27.411,3 milioni per il 2023.

I valori riportati includono le determinazioni della **Prima Nota di variazioni**, predisposta dal Governo al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio gli effetti degli emendamenti approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati - nonché gli effetti della conversione di alcuni decreti-legge emanati nell'ultima metà di 2020 (n. 104, cd. 'decreto agosto'; n. 125, connesso alla proroga dello stato di emergenza da Covid-19; nn. 137, 149, 154 e 157, cd. 'decreti ristori').

Più in dettaglio, le spese *finali* del Ministero dell'interno per il triennio 2020-2022 si configurano in termini di competenza nel modo che segue:

Spese finali del Ministero dell'interno nel ddl di bilancio per il triennio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2020 (PREVISIONI)	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2021	<i>DIFF.</i> <i>BIL 2021/ BIL 2020</i>	DDL DI BILANCIO 2022	DDL DI BILANCIO 2023
Spese correnti	22.962,6	24.562,2	1.599,59	23.866,7	23.635,1
Spese in c/capitale	2.926,7	5.477,7	2.551,08	5.230,8	3.776,1
SPESE FINALI	25.907,6	30.039,9	4.150,67	29.097,6	27.411,3

In termini di **cassa**, siffatto totale delle spese finali è pari a:
30.146,7 milioni nel 2021;
29.082,6 milioni nel 2022;
27.398,7 milioni nel 2023.

Su tale andamento, peraltro, incide la previsione dell'articolo 1, comma 849, del medesimo disegno di legge di bilancio, il quale impone alle amministrazioni centrali, a decorrere dal 2023, di realizzare processi di riorganizzazione amministrativa onde conseguire risparmi di spesa, nella misura corrispondente alle **riduzioni delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri**, secondo quanto stabilito in apposito allegato per ciascun Ministero (allegato L).

Per il Ministero dell'interno siffatta riduzione è pari a **40 milioni** di euro, distribuita tra le Missioni: 1-Amministrazione generale (- 3 milioni); 3-Ordine pubblico e sicurezza (- 19,8 milioni); 4-Soccorso civile (- 5,2 milioni); 6-Servizi istituzionali e generale (- 12 milioni).

D'altro canto, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati sono state introdotte disposizioni che hanno incrementato risorse appostate nello stato di previsione del Ministero (v. *supra* l'esposizione dell'articolato).

Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2021

L'**articolo 9** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") sono **riassegnate** con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) nell'ambito della missione **Soccorso civile** (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2021. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2021 dal Fondo di cui all'art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2021).

Il **comma 4** autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,6 milioni di euro per il 2021, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,4 milioni di euro per il 2021.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2021, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il**

finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2021 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (*ex art. 43, co. 13, L. 181 del 1981*), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno il decreto adottato per il 2020.

Le previsioni di competenza del Ministero dell'interno

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'**anno 2021** pari a **28.310,9** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio - così come risultanti dalla Prima nota di variazioni - determina complessivamente un aumento di 1.128,4 milioni spesa in **conto**

corrente e di 620 milioni di **spesa in conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

Spese finali del Ministero dell'interno - anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2020		2021	
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	22.292,6	28.277,4	23.433,8	24.562,2
Spese in c/capitale	2.926,7	2.894,3	4.857,8	5.477,7
SPESE FINALI	25.889,3	31.171,7	28.291,6	30.039,9
<i>Rimb. passività fin.</i>	18,3	18,3	19,3	19,3
SPESE complessive	25.907,6	31.190	28.310,9	30.059,2

* L'importo delle spese complessive dunque include - ulteriore rispetto alle spese correnti ed alle spese in conto capitale - gli oneri dovuti al rimborso delle passività finanziarie.

Le misure legislative introdotte dalla **Sezione I** determinano nel complesso, alla luce della Prima nota di variazioni, un **effetto incrementale di 1.010 milioni di euro** in parte corrente.

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'**evoluzione delle spese finali del Ministero**, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di **incidenza sul bilancio dello Stato**⁶.

(in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese finali	30.415	28.772	27.743	25.853	21.906	26.540
% su bilancio Stato	5,7	5,5	5,1	4,4	3,6	4,3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spese finali	25.392	26.719	25.798	27.349	31.172	30.039
% su bilancio Stato	4,3	4,4	3,9	4,5	3,7	3,9

⁶ Per gli anni 2006-2019 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2020 sono riportate le previsioni assestate e per il 2021 le previsioni risultanti dal disegno di legge di bilancio in esame.

Analisi della spesa per Missioni e Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2021** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2020**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2021**, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

(*)	Missione/Programma	2020		2021	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (PRIMA NOTA DI VARIAZIONI)
1	Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	661,2	717,4	857,2	861,1
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	661,2	717,4	857,2	861,1
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	12.216,9	16.842,5	14.016,4	15.573,7
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35,4	36,2	35,3	35,3
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	70,1	72,5	70,7	70,9
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	12.111,4	16.733,8	13.910,4	15.467,4
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	8.366,9	8.823,2	8.761,3	8.775,9
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.261,7	7.679,7	7.609,4	7.581,1
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	457,1	461,7	482,9	483,6
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	648,2	681,8	669,1	711,1
4	Soccorso civile (8)	2.512,5	2.674,8	2.661,9	2.690,4
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	9	9,1	15,4	15,4
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.503,4	2.665,7	2.646,5	2.675,0

5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.937,7	1.932,5	1.802,5	1.931,0
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.937,7	1.932,5	1.802,5	1.931,0
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	212,4	199,6	211,7	226,8
6.1	Indirizzo politico (32.2)	30,7	32,3	34,1	34,1
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	181,6	167,4	177,6	192,7
	SPESE FINALI MINISTERO	25.889,3	31.171,7	28.291,6	30.039,9
	<i>Rimborso passività finanziarie</i>	18,3	18,3	19,3	19,3
	SPESE COMPLESSIVE	25.907,6	31.190	28.310,9	30.059,2

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

STANZIAMENTI ISCRITTI NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI DI INTERESSE DELLA 1A COMMISSIONE

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2021** a legislazione vigente di **2.363,6 milioni di euro**.

A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il programma 1.1 relativo agli **Organi costituzionali**;
- il programma 1.3 relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili. L'incremento che si registra concerne la Presidenza del Consiglio.

(valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2020		2021	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (PRIMA NOTA DI VARIAZIONI)
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.350	2.354,7	2.363,6	2.426,4
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.742,7	1.742,7	1.745	1.745
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	607,3	611,9	618,6	681,4

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.745 milioni** di euro per il 2021 e si mantengono costanti per il 2022 e 2023

. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178), nel 2021 essi non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020.

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.237,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020⁷;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
 - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**⁸), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 59,9 milioni per il 2021, 59,2 mln per il 2022 e 55,1 nel 2023. Le sezioni del bilancio apportano alcune variazioni a tali previsioni, talché lo stanziamento risulta pari a 66,9 milioni per il 2021 (e 66,15 milioni nel 2022, 66,05 milioni nel 2023).
 - **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2021 pari a circa 1,4 milioni, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,6 milioni. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.

Nell'ambito della missione *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma *Sicurezza democratica* (7.4) si segnalano il capitolo 1670,

⁷ Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

⁸ Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁹

Tale capitolo nel bilancio a legislazione vigente (di seguito BLV) espone una previsione di competenza di circa **872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)*, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680), pari nel BLV a 236,9 milioni di euro per il 2021 e 211,9 milioni per il 2022 e per il 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La sezione del disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio. Pertanto, la dotazione nel bilancio integrato è pari a 15,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)* il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160) espone a BLV una previsione di competenza di **323,2 milioni di euro per il 2021**, 323,7 milioni nel 2022, 325,1 milioni nel

⁹ L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.

2023. Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio.